

DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2015
586/2015/S/RHT

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09 (di seguito: deliberazione VIS 68/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11 (di seguito: deliberazione VIS 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 147/2012/S/Rht (di seguito: deliberazione 147/2012/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 100/11, l'Autorità ha intimato alcune Società, tra cui Nuovenergie S.p.a., (di seguito: Nuovenergie o Società), ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione VIS 100/11 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
2. Il termine, previsto dalla deliberazione VIS 100/11, è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti relativamente agli esercizi 2008 e 2009.

In particolare, la Società non ha provveduto:

- a compilare le tabelle di cui all'Allegato A alla deliberazione VIS 109/08, tra cui quelle relative alle vendite per il I e II semestre (tabella I – Ricavi e rimanenze di prodotti finiti) e le tabelle relative agli acquisti per il I e II semestre (tabella 2 – Acquisti e rimanenze di materie prime sussidiarie e merci), per gli esercizi 2008 e 2009 (art. 4, comma 1, deliberazione VIS 109/08);
 - ad inviare apposita nota di riconciliazione dei dati riferiti a costi e ricavi con il conto economico di riferimento degli esercizi 2008 e 2009 (art. 4, comma 2, deliberazione VIS 109/08);
 - ad inviare la dichiarazione del legale rappresentante della Società di attestazione di veridicità e conformità dei dati ufficiali aziendali relativa agli esercizi 2008 e 2009, corredata dalla fotocopia del documento di identità (art. 7, comma 1, deliberazione VIS 109/08).
3. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione 147/2012/S/Rht, ha avviato, nei confronti di sette Società, tra cui Nuovenergie, un procedimento per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
 4. Nel presente procedimento la Società non ha presentato memorie difensive, né documenti.
 5. Con nota 5 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7587), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'adempimento agli obblighi informativi, previsti dalla deliberazione VIS 109/08, è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
7. L'art. 3, della deliberazione VIS 109/08, prescrive, agli operatori predetti, di inviare, all'Autorità, una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio

consolidato, entro 30 giorni dalla data di approvazione nonché di indicare l'importo dell'IRES corrispondente nell'apposita nota di trasmissione.

8. Il primo comma del successivo articolo 4, della deliberazione VIS 109/08, stabilisce, inoltre, che “al fine di consentire all’Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre”. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, altresì, che “i dati riferiti ai costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento”.
9. Da ultimo, il primo comma dell’art. 7, della medesima deliberazione VIS 109/08, impone l’invio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della Società, corredata dalla fotocopia del suo documento d’identità, che attesti la veridicità dei dati e delle informazioni inviate e la loro conformità ai dati ufficiali aziendali.
10. Dagli elementi acquisiti, emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l’intimazione di cui alla deliberazione VIS 100/11 e che, ad oggi, non ha ancora cessato la condotta contestata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

11. L’articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Nuovenergie contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza demandata all’Autorità. La violazione ha riguardato il pressoché totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per gli esercizi relativi agli anni 2008 e 2009. La gravità di tale condotta è, altresì, accentuata dalla considerazione che ad oggi la Società non ha ancora adempiuto agli obblighi informativi contestati.
13. Per quanto riguarda *l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell’agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
14. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, Nuovenergie ha maturato, per l’anno 2011, un fatturato pari a circa euro 52.900.000.

15. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 20.000 (ventimila)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Nuovenergie S.p.a., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Nuovenergie S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 20.000 (ventimila);
3. di ordinare, a Nuovenergie S.p.a., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Nuovenergie S.p.a., di comunicare, entro il termine di cui al precedente punto 3, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Nuovenergie S.p.a., via Bettinetti n. 4, 20017 RHO (MI) e all'indirizzo PEC info@pec.nuovenergiespa.it, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni